Regolamento per l'emanazione dei provvedimenti sanzionatori

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza della Camera di commercio di Cuneo, in conformità e in compendio a quanto disciplinato dalla L.689/81.

Articolo 2

Accertamento e contestazione delle violazioni

- 1. L'accertamento formale delle violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative viene effettuato dagli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente.
- 2. Tali uffici, acquisiti a seguito di attività istruttoria tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che integrano l'illecito, procedono alla redazione del processo verbale di contestazione della violazione e alla relativa notifica a mezzo pec al trasgressore.
- 3. L'atto di contestazione deve contenere l'esposizione dei fatti, la violazione commessa, con la specificazione dei relativi riferimenti normativi, l'indicazione dell'ufficio o dell'Amministrazione competente ad irrogare la sanzione, l'indicazione del termine di cui all'art. 4 del presente regolamento e la comunicazione della possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L.689/81.
- 4. Nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, l'ufficio competente dispone la notifica dell'atto di contestazione al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido, entro 90 giorni dall'accertamento di cui al comma 2 e con le modalità previste dall'art. 14 della L.689/81.

Articolo 3

Rapporto

1. Relativamente ai verbali di accertamento redatti da uffici camerali e di competenza della Camera di commercio, il rapporto di cui all'art. 17 della L.689/81 deve essere trasmesso all'ufficio sanzioni decorso il termine di 60 giorni per il pagamento in misura ridotta, verificando che non sia intervenuta oblazione del verbale medesimo.

Articolo 4

Partecipazione al procedimento

1. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, i soggetti contro cui si procede possono presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti dal responsabile dell'ufficio sanzioni.

Articolo 5

Ordinanza ingiunzione

- 1. Nei casi in cui la legge indica la Camera di commercio come Amministrazione competente a ricevere il rapporto e a irrogare le sanzioni, l'Ufficio competente, ove ritenga fondata la contestazione, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti. In caso contrario dispone con provvedimento motivato l'archiviazione degli atti del procedimento, dandone comunicazione all'interessato e all'ufficio che ha presentato il rapporto di cui all'art. 17 della L.689/81.
- 2. Nel rispetto dei termini di prescrizione previsti dall'art.28 della L.689/81, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ovvero l'archiviazione degli atti del procedimento sono disposti entro 360 giorni dal ricevimento del rapporto.
- 3. In caso di violazione punita con sanzione pecuniaria l'Ufficio Sanzioni determina l'entità della somma dovuta in base ai criteri dettati dall'art. 11 della L.689/81 e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese della procedura.
- 4. L'ordinanza ingiunzione, adeguatamente motivata, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità competente a decidere il ricorso e deve essere notificata al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido, con le modalità e i termini di cui all'art. 14 della L.689/81.

Articolo 6

Riscossione coattiva

1. Qualora la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria non risulti pagata entro il termine fissato dall'art. 18 della L.689/81, l'Ufficio competente ne dispone la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, nel rispetto dei termini di prescrizione stabiliti dall'art. 28 della stessa legge.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Camerale.